

Decreto
Pro 26 105
14 2 06

Asilo Infantile
Alessandro Baldini

— Rimini —

Nuovo Statuto

In vigore dal 14-9-1999

LEGENDA - STATUTO APPROVATO IL 21/05/1999

=====

ORIGINE SCOPO E MEZZI

- ART. 1 - ORIGINI
- ART. 2 - SCOPI DELL'ENTE
- ART. 3 - MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA
- ART. 4 - MEZZI DI FUNZIONAMENTO

SOCI E LORO ASSEMBLEA

- ART. 5 - QUALIFICA DI SOCIO
- ART. 6 - RECESSO DALLA QUALIFICA DI SOCIO
- ART. 7 - ADUNANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE
- ART. 8 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE
- ART. 9 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
- ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
- ART. 11 - MODIFICAZIONI STATUTARIE
- ART. 12 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
- DELEGHE
- ART. 13 - VOTAZIONI
- ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ART. 15/16 - COMPOSIZIONE DEL C.d.A.
- ART. 17/18 - COMPETENZE DEL C.d.A.
- ART. 19 - CONVOCAZIONE DEL C.d.A.
- ART. 20 - RIUNIONI DEL C.d.A. - VALIDITA'
- ART. 21 - DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL C.d.A.
- ART. 22 - PROCESSI VERBALI DEL C.d.A.
- ART. 23 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

- ART. 24 - ATTI DEL C.d.A.
- ART. 25 - SERVIZIO DI CASSA
- ART. 26 - PIANTA ORGANICA
- ART. 27 - RINVIO ALLA L. 17/7/1890 N. 6972

Asilo Infantile

«ALESSANDRO BALDINI»
SCUOLA MATERNA

Via IV Novembre, 50 - tel. 0541 24335
47900 RIMINI (RN)

STATUTO DELL'ASILO INFANTILE "ALESSANDRO BALDINI" - RIMINI (RN)

ORIGINE, SCOPO E MEZZI.

Art. 1

L'Asilo Infantile è sorto sotto il titolo di "Istituto di Educazione gratuita per i Figli del Povero", per iniziativa di una Società di cittadini che nel 1847 lo ha realizzato con il contributo del Municipio e di altri Enti.

Attualmente si regge sotto il nome "Asilo Infantile Alessandro Baldini" in base alle vigenti leggi e regolamenti sulle I.P.A.B. ed al presente Statuto.

L'Ente ha sede legale in RIMINI.

Art. 2

Scopo dell'Ente è di gestire una Scuola Materna ed eventualmente altri servizi socio-educativi anche a carattere innovativo o di durata temporanea, con finalità di socializzazione e formazione, rivolti ai bambini residenti nel Comune di Rimini.

L'attività educativa è volta ad integrare l'opera della famiglia ed a trasmettere i valori della Religione Cattolica ed è svolta nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, in particolare per quanto riguarda i programmi didattici.

Art. 3

Le modalità di ammissione alla Scuola, nonché le modalità di funzionamento della stessa e degli altri servizi educativi sono disciplinate da apposito Regolamento, che deve garantire fra l'altro l'inserimento privilegiato di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale e con deficit psico-fisici.

Il Regolamento disciplina inoltre i criteri per la determinazione delle rette dei servizi prestati.

Art. 4

L'Ente trae i mezzi di funzionamento:

- a) - dalle rendite di beni immobili e degli investimenti finanziari;
- b) - dalle rette percepite per i servizi prestati;
- c) - dai lasciti ed elargizioni di persone che intendono sostenere l'attività

dell'Ente, da elargizioni di Enti pubblici e privati e dalle quote associative;

- d) - dai proventi di iniziative occasionali organizzate per sostenere l'attività dell'Ente: tombole, lotterie, spettacoli e simili.

SOCI E LORO ASSEMBLEA.

Art. 5

Sono Soci le persone e gli Enti che intendono sostenere l'attività dell'Asilo con apporti gratuiti di attività, esperienza o servizi, ovvero con apporti economici, attraverso il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione o con cospicue elargizioni "una tantum".

Il Regolamento interno:

- a) - stabilisce le modalità per conseguire la qualifica di Socio, nonché i criteri per la determinazione delle quote associative, che possono essere stabilite anche in misure differenziate, ma tali comunque da favorire la massima partecipazione alla vita dell'Ente;
- b) - stabilisce le modalità ed i tempi per il versamento delle quote associative annuali, nonché le modalità da osservarsi per l'esclusione per morosità o per l'espulsione dei Soci;
- c) - può stabilire forme di riconoscimento morale nei confronti dei Soci che abbiano particolarmente contribuito al funzionamento dell'Ente; è esclusa ogni altra diversità di trattamento dei Soci in ragione dei loro rapporti.

I Soci hanno diritto di essere messi a conoscenza della normativa regolamentare di cui al presente articolo.

Art. 6

La qualifica di Socio viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione e si perde per recesso, ovvero per esclusione dovuta a morosità o per espulsione a causa di comportamenti gravemente lesivi degli interessi materiali o morali dell'Ente.

Il recesso ha luogo con disdetta scritta da parte del Socio e deve pervenire all'Ente entro il mese di Ottobre per valere dal 1° Gennaio successivo.

Art. 7

I Soci sono convocati in adunanze generali ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie hanno luogo, di regola, due volte l'anno, nelle epoche necessarie per le deliberazioni del conto consuntivo, del bilancio preventivo e dell'elezione dei rappresentanti dei Soci nel Consiglio di Amministrazione..

Le adunanze straordinarie hanno luogo quando il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo credano opportuno.

Art. 8

Le convocazioni vengono diramate dal Presidente con invito scritto indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da trattare e recante il testo del successivo Art.10 - 1° cpv, ovvero del successivo Art.11.

L'invito deve pervenire ai Soci almeno cinque giorni prima della riunione.

Art. 9

Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Art.10

Le adunanze sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, ivi computate le deleghe (art.12) ed in seconda convocazione con la presenza, fisica o per delega, di almeno dieci Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; in caso di parità la deliberazione si intende respinta.

I verbali sono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

Art.11

Per le modificazioni statutarie occorre in ogni caso il voto favorevole di al meno un quinto dei Soci e l'eventuale seconda convocazione non può aver luogo se non trascorsi almeno otto giorni dalla prima convocazione.

Art.12

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può avere più di una delega.

Gli Enti esercitano il diritto di voto tramite i propri legali rappresentanti o altro delegato.

Art.13

Le votazioni si fanno di norma per alzata di mano; hanno luogo per appello nominale se richiesto da almeno cinque Soci. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di affari personali, ovvero se richiesto da almeno cinque Soci.

Art.14

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) - deliberare in merito alle modifiche statutarie;
- b) - deliberare i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- c) - deliberare la pianta organica del personale;
- d) - eleggere i cinque membri del Consiglio di Amministrazione (Art.16/a);
- e) - deliberare su eventuali altri argomenti che le vengano rimessi dal Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE.

Art.15

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che si compone di n.7 (sette) membri, i quali durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e svolgono le proprie funzioni gratuitamente.

Il Presidente dell'Ente è eletto in seno al Consiglio di Amministrazione, che procede anche all'elezione del Vice-Presidente.

Art.16

Il Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo che precede, è composto:

- a) - da n.5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, risultando eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti;
- b) - da n.1 (un) membro nominato dal Comune di Rimini;
- c) - da n.1 (un) membro nominato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Rimini.

Il Consigliere che non intervenga a n.3 (tre) sedute consecutive senza legittimo impedimento decade dall'incarico; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Chi fosse nominato a surrogare un membro cessato anzitempo dura in carica solo per quel tempo per cui avrebbe durato il suo predecessore; alle surrogazioni straordinarie si fa luogo appena si verifichi la vacanza.

Ad ogni effetto, l'anno si computa dal 1° (primo) Gennaio.

La perdita della qualifica di Socio da parte dei Consiglieri di cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere; la sostituzione avviene con il primo dei Soci non eletti.

Art.17

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) - compilare il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci accompagnandolo con un rapporto particolareggiato;
- b) - adottare e modificare i regolamenti interni;
- c) - proporre le modificazioni statutarie all'Assemblea dei Soci;
- d) - valutare l'opportunità e la convenienza di atti, contratti ed iniziative di so stegno che interessano l'Ente ed assumere ogni deliberazione in merito;
- e) - determinare la misura delle rette per la fruizione dei servizi;
- f) - assumere il personale dell'Ente in conformità alla pianta organica stabilita dall'Assemblea dei Soci;
- g) - deliberare in ordine all'attribuzione ed alla perdita della qualifica di Socio dell'Ente;
- h) - nominare il Segretario determinandone le funzioni e l'eventuale compenso;
- i) - adottare ogni provvedimento necessario nell'interesse dell'Ente.

Art.18

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di attribuire a singoli Consiglieri, o congiuntamente a più Consiglieri, funzioni di sovrintendenza a settori specifici di attività, tenuto conto della professionalità e dell'esperienza dei Consiglieri stessi.

I Consiglieri come sopra incaricati debbono comunque investire il Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti che si reputano necessari.

Art.19

Le convocazioni del Consiglio avvengono per invito scritto del Presidente indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da trattare. L'invito deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione ed almeno 24 (ventiquattro) ore prima in caso di urgenza a mezzo Fax o telegramma o recapito diretto.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su oggetti non compresi nell' "Ordine del giorno" solo se tutti i Consiglieri sono presenti e nessuno si oppone.

Art.20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

Per la validità dell'adunanza è richiesto l'intervento della maggioranza dei Consiglieri.

Le adunanze non sono pubbliche, ma il Presidente può invitare ad essere presenti persone che possano fornire consulenze o informazioni sugli argomenti da trattare.

Art.21

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti ed a voto palese purchè non si tratti di affari personali, nel qual caso le votazioni si fanno a suffragi segreti.

A parità di voti la deliberazione si intende respinta.

Art.22

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e firmati da tutti i Consiglieri intervenuti nella riunione e dal Segretario stesso.

Quando un Consigliere si allontana o rifiuta di firmare ne sarà fatta menzione nel verbale.

Art.23

IL PRESIDENTE rappresenta legalmente l'Ente nei rapporti con i terzi e in tutti gli atti e contratti. Inoltre:

- a) - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- b) - cura gli affari più importanti;
- c) - firma la corrispondenza nonchè, unitamente al Segretario e ad un altro Consigliere, i mandati di pagamento;
- d) - sorveglia sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonchè del presente Statuto e dei regolamenti dell'Ente;
- e) - prende in via d'urgenza tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dell'Ente, ivi compresi eventuali provvedimenti riguardanti il personale e ne

riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile per la relativa ratifica.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

In caso di assenza di entrambi, le funzioni presidenziali sono assunte dal Consigliere anziano per appartenenza ininterrotta al Consiglio o, a parità di appartenenza, dal Consigliere più anziano di età.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.

Art.24

Ogni atto dell'Ente deve portare, oltre alla firma del Presidente o di chi ne fa le veci, anche la firma del Segretario; questi partecipa con gli Amministratori alla responsabilità degli atti nei modi e limiti stabiliti dalla normativa regolamentare dell'Ente.

Art.25

Il servizio di cassa è svolto da un Istituto di Credito ed è regolato da un apposito contratto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente o di chi lo sostituisce, di un altro Consigliere e del Segretario (Art.23/c).

Art.26

La pianta organica, i diritti, i doveri e le attribuzioni del personale sono determinati dal Regolamento interno.

Art.27

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alla Legge 17 Luglio 1890, n.6972 e relativi regolamenti e successive modificazioni.

.....

APPROVATO dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci con Deliberazione n.01 del 21/05/1999 e dalla Giunta della Regione Emilia/Romagna con Deliberazione Prot. n.(SOC/99/29932) in data 14/09/1999, Progr.n.1630/1999.

IL SEGRETARIO
(Rag.Oronzo Zilli)

IL PRESIDENTE
(Avv.Luigi M. Lega Baldini)

PRECEDENTI STATUTI DELL'ENTE

- 02/08/1847 - Prime norme statutarie modificate successivamente nell'adunanza del 26/05/1870;
- 29/07/1896 - R.Decreto di "Reale sanzione" del nuovo Statuto già approvato dall'Assemblea dei Soci nelle adunanze del 04/03/1893, 07/06/1893 e 14/09/1894;
- 30/10/1906 - R.Decreto per l'approvazione del nuovo Statuto composto di n.55 articoli già approvato dall'Assemblea dei Soci il 19/05/1906 e modificato parzialmente il 19/11/1993 la cui approvazione venne decretata dal Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia/Romagna il 23/02/1994.